

ASSI

successore ex lege UNIRE
(Legge n. 111 del 15 luglio 2011)



DETERMINAZIONE N. 52

DEL 26/01/2012

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE – IMPEGNO DI SPESA RELATIVO I SERVIZI DI STREAMING TV E VIDEO ON DEMAND. PERIODO: GENNAIO 2012.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, “*Riordino dell’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59*” ;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;

VISTO lo Statuto dell’UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

VISTA la deliberazione commissariale del 23 maggio 2011, n. 58, di conferimento dell’incarico di Segretario generale dell’UNIRE;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione*”;

VISTO il d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 “*Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70*”;

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Unire approvato con decreto interministeriale 5 marzo 2009;

VISTA la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell’ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – quale successore ex lege dell’UNIRE;

VISTA la determinazione del Segretario Generale in data 17 dicembre 2009 con la quale sono state affidate a TELEIPPICA S.r.l. in estensione, ai sensi dell’art. 11 del r.d. n. 2440 del 1923 e dell’art. 28 del d. m. 28 ottobre 1985, del contratto principale in essere, le attività finalizzate allo sviluppo, implementazione e gestione dei servizi relativi allo *Streaming Tv* e al *Video on Demand*;

VISTA la propria determinazione n. 497 del 17 giugno 2011 con la quale si è provveduto a disporre la proroga tecnica della scadenza del contratto in essere con la Società Teleippica srl fino al 31 dicembre 2011 alle medesime condizioni in atto;

VISTO l’atto aggiuntivo sottoscritto in data 22 dicembre 2011, nel quale è stato stabilito di corrispondere alla Società Teleippica srl il corrispettivo ridotto del 15%;

VISTA la propria determinazione n. 1178 del 28 dicembre 2011 con la quale si è provveduto a disporre la proroga tecnica di ulteriori sei mesi della scadenza del contratto in essere con la Società Teleippica fino al 30 giugno 2012 alle condizioni economiche rinegoziate con il citato atto, al fine di consentire l’espletamento della indicenda procedura di gara per la ricerca del nuovo contraente;

ATTESA la necessità di provvedere all’assunzione dell’impegno relativamente al periodo di gennaio 2012;

VISTA la deliberazione commissariale n.1 del 17 gennaio 2012, con la quale vengono specificati i criteri cui improntare la gestione provvisoria dell’ASSI nelle more dell’adozione del bilancio di previsione 2012;

ASSI

successore ex lege UNIRE
(Legge n. 111 del 15 luglio 2011)



UNIRE
gente e cavalli

VISTO il capitolo n. 1.2.4.000 “Segnale televisivo” che presenta la necessaria disponibilità e considerato che la spesa di che trattasi, è compatibile con il limite del dodicesimo dello stanziamento del bilancio di previsione 2011,

DETERMINA

di impegnare, la spesa di € 21.252,97 + Iva, per il corrispettivo contrattuale ridotto del 15%, relativo al mese di gennaio 2012, per i servizi dello *Streaming Tv* e del *Video on Demand* resi dalla società Teleippica Srl.

La predetta spesa verrà imputata al capitolo 124.000 “Segnale televisivo” dell’esercizio finanziario 2012.

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Ruffo Scaletta